



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento
di Scienze per
l'Economia e l'Impresa



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI INSEGNAMENTO PER L'A.A. 2026/2027, AI SENSI
DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE N.240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;
- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del D.lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della Legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con D.R. n. 1033 del 23 agosto 2022 e modificato con i DD.RR. n. 221 del 28 febbraio 2023 e n.

1095 del 2 agosto 2024;

- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017 in merito ai doveri didattici dei docenti;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/09/2026 relativamente alla programmazione didattica A.A.2026/2027;
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;
- **Preso atto che** la copertura finanziaria sarà garantita dall'apposito capitolo di spesa (PRIN - Prof. Filistrucchi);
- **Valutato** ogni opportuno elemento,

DECRETA

l'emissione del seguente bando unico per la copertura di n.1 insegnamento per l'anno accademico 2026/2027, primo semestre.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

Presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa sono vacanti i sotto indicati insegnamenti da affidare a titolo gratuito a Professori ordinari e associati in servizio presso altri Atenei italiani, a titolo retribuito a Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani e, in subordine, mediante contratti individuali di lavoro autonomo esercitati nella forma della collaborazione coordinata a titolo retribuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

PRIMO SEMESTRE

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea – Economia, Istituzioni e Sostenibilità				
Insegnamento	SSD	CFU	Ore didattica frontale	Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente*
B033611 Regulation and digital markets	ECON-03/A	1,5	12	€ 300,00

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato.

Articolo 2 – Durata

L'incarico ha durata dal 09/11/2026 al 30/04/2028.



Il Dipartimento, in caso di stipula di un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario è pari a 25,00 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento.

Il suddetto compenso verrà corrisposto, in un'unica rata finale, a conclusione della didattica frontale e delle restanti attività ad essa connesse.

Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

L'accesso ai predetti servizi e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.

3.2 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:

- a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola, delle modalità e dei programmi dell'insegnamento concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
- b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
- d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda Syllabus; rendere disponibile il proprio curriculum vitae et studiorum, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
- e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3.3 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3, ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto, ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.

3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente



eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

3.6 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di Corso di Laurea ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

3.7 La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Art.4 - Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a.1) cittadinanza italiana;

a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

b) godimento dei diritti politici;

c) età non inferiore agli anni 18;

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (in via esemplificativa):

- **Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica**
ovvero
- di adeguati requisiti scientifici e/o professionali

4.3 Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione dei sopra detti insegnamenti:

- a) professori ordinari associati e ricercatori, in servizio presso altri Atenei italiani;
- b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali

che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.4 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4.5 Per quanto attiene la didattica complessiva, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico.

Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di 60 ore per anno accademico e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

- a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
- b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
- c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;*

tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."

Con riferimento ai dottorandi di ricerca trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.6 Alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare per un periodo di cinque anni coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettoriale del 23 agosto 2022, n. 1033.

4.7 Per quanto attiene i requisiti di partecipazione, di ordine generale e particolare, i medesimi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

4.8 In caso di candidatura ad uno degli insegnamenti e/o attività formative presso i Corsi di studio erogati interamente in lingua straniera, è necessario il possesso delle competenze linguistiche di livello almeno C1 nella lingua di erogazione del corso, così come previsto dalla Delibera del Senato

Accademico rep.88/2026 Prot. 101246 del 22/04/2026, e che verranno successivamente accertate a cura della Scuola di riferimento del Corso di Studio.

Tali competenze devono risultare mediante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere madrelingua;
- essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua straniera di erogazione del corso di livello almeno C1 (si considera valido anche il Test di Abilità Linguistica (TAL) C1 del Centro Linguistico di Ateneo);
- essere in possesso di una laurea/laurea magistrale nell'area disciplinare delle lingue moderne, traduzione e interpretariato, nella lingua di erogazione dell'insegnamento;
- essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso relativa alla lingua di erogazione dell'insegnamento;
- aver svolto un periodo di studio di almeno 3 mesi consecutivi (a livello pre-universitario, universitario o post-universitario), in un Paese straniero in cui venga utilizzata la lingua di erogazione del corso;
- aver trascorso, per attività accademica, di ricerca o lavorativa, un periodo di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un Paese straniero in cui venga utilizzata la lingua di erogazione del corso;
- aver svolto un ciclo di lezioni o di letture a congressi internazionali in lingua straniera di almeno 20 ore o aver avuto un incarico per un insegnamento completo, in un Paese straniero in cui venga utilizzata la lingua di erogazione del corso o presso un'Università o altra istituzione Internazionale, anche se collocata in territorio italiano;
- avere svolto un'attività divulgativa ai congressi internazionali come invited speaker per un numero di anni superiore a 5;
- aver seguito, con esito positivo, un corso della lingua di erogazione dell'insegnamento, organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo o da altri Centri, di almeno 30 ore di livello equiparato o superiore al C1.

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione (una per ciascun insegnamento, avendo cura di aver chiuso quella precedente), nonché i titoli ritenuti utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/pao/> seguendo le istruzioni ivi specificate

Il/la candidato/a, una volta collegato/a al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire **necessariamente tramite login con Identità Digitale SPID oppure CIE**. Il/la candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti ed allegare i documenti in formato PDF.

Per i soli cittadini stranieri residenti all'estero, è possibile autenticarsi previa registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su "Registrazione nuovo utente" e compilando i campi richiesti). L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica

Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
segreteria@disei.unifi.it | disei@pec.unifi.it
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



ai fini della registrazione al sistema.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro **le ore 13:00 del giorno 17/10/2026**.

Le domande pervenute con modalità diverse ed oltre il termine di scadenza non saranno ritenute ammissibili ed i candidati non saranno ammessi alla selezione.

Prima dell'invio definitivo della domanda e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della stessa, il sistema consente al candidato il salvataggio in modalità "bozza" nonché la possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà pertanto procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza del bando). La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail all'indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Per la compilazione della domanda è disponibile una guida consultabile al link https://sol.unifi.it/help/Guida_domande_concorso.pdf e, in caso di problemi di natura tecnica, è possibile inviare una mail all'indirizzo online.help@unifi.it.

5.2 La domanda dovrà essere corredata da:

a) curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il formato europeo (**il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB**), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. **Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;**

b) elenco delle pubblicazioni

c) copia delle pubblicazioni (max 10), ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

f) **(solo per i professori e ricercatori di altro Ateneo e solo se previsto dai regolamenti vigenti nelle proprie amministrazioni di appartenenza):** Nulla - Osta rilasciato dall'ente di appartenenza. ovvero copia semplice dell'istanza (protocollata) per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico.

I titoli di studio e quelli professionali ulteriori possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall' art 53 comma 6 lettera f) bis, gli incarichi di docenza svolti da dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo NO dell'ente di appartenenza. In caso di istanza di partecipazione a valutazione comparativa per l'affidamento a titolo oneroso ovvero gratuito

di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, è necessario allegare NO dell'ente di appartenenza per l'affidamento dell'insegnamento ovvero copia semplice dell'istanza protocollata per il rilascio dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso, qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini dell'affidamento, dovrà produrre il nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.

5.3 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o dell'indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da tre membri di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di presidente. In caso di motivata necessità, la Commissione può essere composta da almeno un Professore di seconda fascia con funzioni di presidente. I componenti della Commissione sono scelti fra Professori e Ricercatori afferenti al settore concorsuale cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al macrosettore, nel rispetto ove possibile della parità di genere. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione sono scelti tra Professori e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare.

In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione.

In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del comma 9 del presente articolo.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.2 La valutazione comparativa, per soli titoli, di cui alla lettera a) dell'art.4.3, avviene sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto del complesso delle pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di 10, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere e quella pregressa e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. La suddetta attività di docenza viene attribuita mediante affidamento.

6.3 Se la valutazione comparativa di cui al comma 6.2 non ha individuato un soggetto idoneo a



ricoprire l'incarico vacante, si procede alla comparazione, per titoli, tra i candidati di cui all'art.4.3 lettera b), sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto conto del complesso delle pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di 10, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionale, con preferenza per la materia oggetto del bando, tenuto conto dell'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero.

6.4 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:

a) fino ad un massimo di 30 punti per i titoli di studio tenendo conto della coerenza con il SSD dell'insegnamento e della pertinenza rispetto alla tematica del corso;

b) fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni;

c) fino ad un massimo di 30 punti per l'attività didattica dei candidati, con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento, alla pertinenza rispetto alla tematica del corso da svolgere e alle risultanze delle valutazioni di pregresse docenze;

d) fino ad un massimo di 30 punti per attività scientifica e/o professionale dei candidati con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento e alla pertinenza rispetto alla tematica del corso

6.5 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 50 punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

6.6 La Commissione formula, per la presente valutazione comparativa, la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura, ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico. In caso di partecipazione di un unico candidato sarà comunque valutata l'idoneità.

L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione, e sul sito web del Dipartimento.

Articolo 7 – Affidamento dell'insegnamento/Stipula del contratto

7.1 I candidati, di cui all'art. 6.2 risultati vincitori, saranno i soggetti affidatari dell'insegnamento.

Nel caso di candidati extracomunitari il suddetto affidamento sarà altresì subordinato al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono l'affidamento dell'insegnamento.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia all'affidamento dell'insegnamento.

7.2 I candidati di cui all'art.6.3 che saranno risultati vincitori verranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà, altresì, subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia al medesimo.

Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Il contratto si intende, altresì, risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

Ai sensi del D.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023) il diritto di proprietà industriale posta in essere dal lavoratore autonomo nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto, spetta all'Università degli Studi di Firenze, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.lgs. 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Articolo 11 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa (DISEI) sito in Via delle Pandette 9 - 50127 Firenze. La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Giannini (tel. 055/2759610 - e-mail: francesca.giannini@unifi.it).



Firmato
digitalmente da
MARIA ELVIRA
MANCINO
Data: 01/10/2026
22:09:58 CEST

La Direttrice

Prof.ssa Maria Elvira Mancino

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati.